

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE
SENZA CONDUCENTE
LOTTO N. 1**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, Codice fiscale 91252510374 in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951 (di seguito nominata, per brevità, anche “*Agenzia*”);

E

LEASYS S.p.A., sede legale in Fiumicino (RM), viale Delle Arti, 181 iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Roma con il n. 986146, P. IVA 08083020019, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Dr. Adriano Petrini, nato a Roma il 29/09/1957 procuratore, giusti i poteri allo stesso conferiti con Procura Speciale del 20/04/2007, redatta dal Notaio Roberto Fantini in Fiumicino (RM), Rep. 24354 (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

a) che nei confronti del fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**) nei quali saranno indicati le quantità ordinate;

d) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 02 ottobre 2006;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a espletare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore con i relativi prezzi e il capitolato tecnico (allegato 1).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
 - b) **Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
 - c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di fruire del servizio oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
 - d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della Fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e/o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di affidamento del servizio di noleggio auto a lungo termine senza conducente, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti descritti nel Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di €8.176.464,00 IVA esclusa.
3. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto di noleggio la cui durata è indicata nel Capitolato Tecnico.
4. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni con la ricezione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.
6. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, per il Lotto oggetto del rapporto, l'importo massimo stabilito, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi

da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinate. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura eventualmente pervenuti in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L'invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Leasys S.p.A, Viale delle Arti n. 181, telefono n. 06/831.31.466, mail ufficiogare@leasys.com, ovvero mediante fax al numero dedicato 06/65.00.28.52.
4. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo/i, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo come previsto nel successivo art.21.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo stabilito di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo stabilito di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere presso i locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

- b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione presso i punti dallo stesso indicati in sede di Offerta e comunque presenti in ciascuna Provincia ovvero in quelli più vicini alla sede dell'Amministrazione richiedente nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che tutti i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
 - 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- 1. La consegna dovrà essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso un punto di consegna deputato alla consegna dei veicoli, che, in ogni caso, dovrà essere presente almeno in ogni Provincia della Regione Emilia Romagna. Nel caso in cui il Fornitore disponga

di più punti di consegna nell'ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell'Amministrazione contraente; l'ubicazione di tali punti sarà indicata dal Fornitore nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Per l'esecuzione della Fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.
4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
5. Nel caso in cui il Fornitore non adempia correttamente all'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Contraente provvederà a servirsi presso altri Fornitori (diversi dal Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione) rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del Fornitore aggiudicatario oltre alla refusione di ogni altra spesa e/o danno fatte salve le penali di cui oltre.
6. Oltre alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione il Fornitore è tenuto a fornire il servizio di reportistica e di call center descritti nel Capitolato Tecnico. .
7. L'accettazione degli autoveicoli non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo degli autoveicoli.
8. In caso di mancata rispondenza degli autoveicoli forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato e comunque dichiarati dal Fornitore in sede di Offerta, gli stessi saranno respinti al Fornitore che sarà tenuto a ritirarli a sue spese entro 24 ore e a sostituirla entro cinque (5) giorni lavorativi dalla contestazione del difetto, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Articolo 12

Servizio accessori

Oltre al servizio di noleggio, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:

- **Consegna** da effettuarsi entro 59 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.1 del Capitolato Tecnico;
- **Preassegnazione** da effettuarsi entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.5 nel Capitolato Tecnico;
- **Manutenzione** (ordinaria e straordinaria) dei veicoli noleggiati: da effettuarsi secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 3.5.2 del Capitolato Tecnico, con eventuale assegnazione di **veicolo sostitutivo** nelle ipotesi previste nel paragrafo 3.5.7. del Capitolato Tecnico.
- **Soccorso stradale** da effettuarsi nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al paragrafo 3.5.4. del Capitolato Tecnico.
- **Dotazione dei pneumatici** da eseguirsi secondo i termini e le modalità di cui al paragrafo 3.5.6. del Capitolato Tecnico.

- **Gestione pratiche amministrative, revisioni e “bollini blu”** da effettuarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.8 del Capitolato Tecnico.
- **Garanzie e coperture assicurative** da prestarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.9. del Capitolato Tecnico.
- **Gestione sinistri** da prestarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.10. del Capitolato Tecnico.
- **Call Center** Il Fornitore si obbliga ad attivare un servizio di Call Center entro 15 giorni dalla Stipula della Convenzione nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico.
- **Servizio di reportistica** Il Fornitore si obbliga a fornire all’Agenzia entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un report contenente le informazioni richieste nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali.
- **Trasmissione catalogo prodotti informatizzato** come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 13

Servizio aggiuntivi e dispositivi opzionali

Qualora espressamente richiesto da ciascuna singola Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura, e dietro il pagamento di uno specifico corrispettivo, il Fornitore si obbliga ad erogare, anche, i seguenti servizi:

- **Ritiro, demolizione e radiazione dell’usato:** il Fornitore dovrà offrire alle Amministrazioni contraenti la possibilità di usufruire di un servizio di ritiro, rottamazione e radiazione al P.R.A. degli autoveicoli usati, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
- **Consegna del veicolo a domicilio:** qualora richiesto, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna del/i veicolo/i nel luogo indicato dall’Amministrazione Contraente. Per tale Servizio è previsto il pagamento, dell’importo di €100,00 IVA esclusa.
- **Copertura assicurativa senza franchigia:** qualora richiesto, il Fornitore dovrà dotare il veicolo ordinato di copertura assicurativa senza franchigia.

Il Fornitore si impegna altresì a fornire i dispositivi opzionali (“optional aggiuntivi”) richiesti dalle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità prevista dal Capitolato Tecnico.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono di seguito indicati:

VALORE DEI PRODOTTI			VALORE DEI SERVIZI		
<i>Modello 1 Panda benzina</i>		Pu	<i>Modello 1 Panda benzina</i>		C
36	45.000 Km	€ 234,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 248,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 260,00		105.000 Km	€ 1,00

48	45.000 Km	€ 212,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 225,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 228,00		100.000 Km	€ 1,00
60	70.000 Km	€ 198,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 212,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 199,00	72	90.000 Km	€ 1,00
<i>Modello 2 Panda diesel</i>		Pu	<i>Modello 2 Panda diesel</i>		C
36	45.000 Km	€ 288,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 317,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 307,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 265,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 276,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 269,00		100.000 Km	€ 1,00
60	70.000 Km	€ 271,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 273,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 247,00	72	90.000 Km	€ 2,00
<i>Modello 3 Panda NP</i>		Pu	<i>Modello 3 Panda NP</i>		C
36	45.000 Km	€ 291,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 337,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 367,00		105.000 Km	€ 2,00
48	45.000 Km	€ 286,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 317,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 309,00		100.000 Km	€ 1,00

60	70.000 Km	€ 251,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 283,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 272,00	72	90.000 Km	€ 1,00
<i>Modello 4 Punto benzina</i>		Pu	<i>Modello 4 Punto benzina</i>		C
36	45.000 Km	€ 280,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 321,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 335,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 253,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 258,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 284,00		100.000 Km	€ 2,00
60	70.000 Km	€ 241,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 274,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 243,00	72	90.000 Km	€ 2,00
		A-4			B-4
<i>Modello 5 Punto diesel</i>		Pu	<i>Modello 5 Punto diesel</i>		C
36	45.000 Km	€ 308,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 326,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 355,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 281,00	48	45.000 Km	€ 2,00
	70.000 Km	€ 304,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 300,00		100.000 Km	€ 1,00
60	70.000 Km	€ 267,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 286,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€	72	90.000 Km	€

		273,00			1,00
<i>Modello 6 Punto NP</i>		Pu	<i>Modello 6 Punto NP</i>		C
36	45.000 Km	€ 320,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 352,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 372,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 306,00	48	45.000 Km	€ 2,00
	70.000 Km	€ 288,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 307,00		100.000 Km	€ 1,00
60	70.000 Km	€ 283,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 288,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 283,00	72	90.000 Km	€ 1,00
<i>Modello 7 Alfa 159 benzina</i>		Pu	<i>Modello 7 Alfa 159 benzina</i>		C
36	45.000 Km	€ 470,00	36	45.000 Km	€ 2,00
	82.000 Km	€ 525,00		82.000 Km	€ 3,00
	105.000 Km	€ 558,00		105.000 Km	€ 2,00
48	45.000 Km	€ 456,00	48	45.000 Km	€ 3,00
	70.000 Km	€ 433,00		70.000 Km	€ 2,00
	100.000 Km	€ 506,00		100.000 Km	€ 2,00
60	70.000 Km	€ 428,00	60	70.000 Km	€ 2,00
	130.000 Km	€ 458,00		130.000 Km	€ 2,00
72	90.000 Km	€ 416,00	72	90.000 Km	€ 2,00
<i>Modello 8 Alfa 159 diesel</i>		Pu	<i>Modello 8 Alfa 159 diesel</i>		C
36	45.000 Km	€ 467,00	36	45.000 Km	€ 2,00
	82.000 Km	€		82.000 Km	€

		525,00			2,00
	105.000 Km	€		105.000 Km	€
		561,00			3,00
48	45.000 Km	€	48	45.000 Km	€
		437,00			2,00
	70.000 Km	€		70.000 Km	€
		448,00			2,00
	100.000 Km	€		100.000 Km	€
		476,00			3,00
60	70.000 Km	€	60	70.000 Km	€
		410,00			3,00
	130.000 Km	€		130.000 Km	€
		474,00			3,00
72	90.000 Km	€	72	90.000 Km	€
		433,00			2,00
<i>Modello 9 Doblò diesel</i>		Pu	<i>Modello 9 Doblò diesel</i>		C
36	45.000 Km	€	36	45.000 Km	€
		350,00			2,00
	82.000 Km	€		82.000 Km	€
		396,00			2,00
	105.000 Km	€		105.000 Km	€
		401,00			1,00
48	45.000 Km	€	48	45.000 Km	€
		326,00			1,00
	70.000 Km	€		70.000 Km	€
		335,00			2,00
	100.000 Km	€		100.000 Km	€
		348,00			1,00
60	70.000 Km	€	60	70.000 Km	€
		313,00			2,00
	130.000 Km	€		130.000 Km	€
		327,00			1,00
72	90.000 Km	€	72	90.000 Km	€
		317,00			1,00
<i>Modello 10 Doblò NP</i>		Pu	<i>Modello 10 Doblò NP</i>		C
36	45.000 Km	€	36	45.000 Km	€
		361,00			2,00
	82.000 Km	€		82.000 Km	€
		419,00			2,00
	105.000 Km	€		105.000 Km	€
		402,00			1,00
48	45.000 Km	€	48	45.000 Km	€
		374,00			2,00
	70.000 Km	€		70.000 Km	€

		364,00			2,00
	100.000 Km	€		100.000 Km	€
		367,00			2,00
60	70.000 Km	€	60	70.000 Km	€
		336,00			1,00
	130.000 Km	€		130.000 Km	€
		365,00			2,00
72	90.000 Km	€	72	90.000 Km	€
		316,00			1,00
<i>Modello 11 Doblò cargo diesel</i>		Pu	<i>Modello 11 Doblò cargo diesel</i>		C
36	45.000 Km	€	36	45.000 Km	€
		343,00			1,00
	82.000 Km	€		82.000 Km	€
		375,00			2,00
	105.000 Km	€		105.000 Km	€
		357,00			1,00
48	45.000 Km	€	48	45.000 Km	€
		330,00			2,00
	70.000 Km	€		70.000 Km	€
		335,00			1,00
	100.000 Km	€		100.000 Km	€
		328,00			1,00
60	70.000 Km	€	60	70.000 Km	€
		301,00			1,00
	130.000 Km	€		130.000 Km	€
		323,00			2,00
72	90.000 Km	€	72	90.000 Km	€
		293,00			2,00
<i>Modello 12 Doblò cargo NP</i>		Pu	<i>Modello 12 Doblò cargo NP</i>		C
36	45.000 Km	€	36	45.000 Km	€
		382,00			2,00
	82.000 Km	€		82.000 Km	€
		395,00			2,00
	105.000 Km	€		105.000 Km	€
		456,00			2,00
48	45.000 Km	€	48	45.000 Km	€
		394,00			2,00
	70.000 Km	€		70.000 Km	€
		375,00			2,00
	100.000 Km	€		100.000 Km	€
		389,00			2,00
60	70.000 Km	€	60	70.000 Km	€
		364,00			2,00

	130.000 Km	€ 348,00		130.000 Km	€ 2,00
72	90.000 Km	€ 339,00	72	90.000 Km	€ 2,00
<i>Modello 13 Panda 4 x 4 benzina</i>		Pu	<i>Modello 13 Panda 4 x 4 benzina</i>		C
36	45.000 Km	€ 291,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 337,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 321,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 269,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 280,00		70.000 Km	€ 2,00
	100.000 Km	€ 278,00		100.000 Km	€ 1,00
60	70.000 Km	€ 268,00	60	70.000 Km	€ 1,00
	130.000 Km	€ 279,00		130.000 Km	€ 1,00
72	90.000 Km	€ 246,00	72	90.000 Km	€ 1,00
<i>Modello 14 Panda 4 x 4 diesel</i>		Pu	<i>Modello 14 Panda 4 x 4 diesel</i>		C
36	45.000 Km	€ 325,00	36	45.000 Km	€ 1,00
	82.000 Km	€ 339,00		82.000 Km	€ 1,00
	105.000 Km	€ 363,00		105.000 Km	€ 1,00
48	45.000 Km	€ 314,00	48	45.000 Km	€ 1,00
	70.000 Km	€ 299,00		70.000 Km	€ 1,00
	100.000 Km	€ 305,00		100.000 Km	€ 2,00
60	70.000 Km	€ 295,00	60	70.000 Km	€ 2,00
	130.000 Km	€ 294,00		130.000 Km	€ 2,00
72	90.000 Km	€ 296,00	72	90.000 Km	€ 2,00

<i>Modello 15 Nissan Pick up</i>		Pu	<i>Modello 15 Nissan Pick up</i>		C
36	45.000 Km	€ 601,00	36	45.000 Km	€ 4,00
	82.000 Km	€ 699,00		82.000 Km	€ 3,00
	105.000 Km	€ 671,00		105.000 Km	€ 3,00
48	45.000 Km	€ 569,00	48	45.000 Km	€ 4,00
	70.000 Km	€ 579,00		70.000 Km	€ 4,00
	100.000 Km	€ 603,00		100.000 Km	€ 4,00
60	70.000 Km	€ 521,00	60	70.000 Km	€ 4,00
	130.000 Km	€ 551,00		130.000 Km	€ 3,00
72	90.000 Km	€ 525,00	72	90.000 Km	€ 4,00
<i>Modello 16 Nuovo Ducato</i>		Pu	<i>Modello 16 Nuovo Ducato</i>		C
36	45.000 Km	€ 425,00	36	45.000 Km	€ 3,00
	82.000 Km	€ 446,00		82.000 Km	€ 3,00
	105.000 Km	€ 465,00		105.000 Km	€ 3,00
48	45.000 Km	€ 387,00	48	45.000 Km	€ 2,00
	70.000 Km	€ 442,00		70.000 Km	€ 3,00
	100.000 Km	€ 431,00		100.000 Km	€ 2,00
60	70.000 Km	€ 374,00	60	70.000 Km	€ 3,00
	130.000 Km	€ 393,00		130.000 Km	€ 2,00
72	90.000 Km	€ 387,00	72	90.000 Km	€ 2,00

2. Il canone base di noleggio, anche comprensivo del costo dei servizi aggiuntivi, sarà dovuto dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti, e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso veicolo e per tutta la durata del contratto di noleggio.

3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che del servizio di noleggio, anche della prestazione dei servizi accessori descritti nel Capitolato Tecnico.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione ovvero in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 90 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m., avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte delle Amministrazioni contraenti.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente n. 000000134759, intestato al Fornitore, presso Banco di Sicilia - fil. 2514 L.go Spinelli 3 Roma, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc - IT27L0102003214000000134759.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al secondo termine stabilito per la consegna degli autoveicoli di cui al paragrafo 3.5.5 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore, per ciascun veicolo oggetto di inadempimento, una penale pari a 10 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo in preassegnazione rispetto ai termini indicati di cui al paragrafo 3.5.5 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore, per ciascun veicolo oggetto di inadempimento una penale pari a 50 (cinquanta/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell'autoveicolo di cui all'art. 11 comma 8, l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo dell'Ordinativo di fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 3.5.2, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore, una penale pari a 10 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5.4, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a 50 (cinquanta/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'eventuale addebito delle spese sostenute.

6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al precedente articolo 12, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a 20,00 (venti/00) Euro.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna del veicolo sostitutivo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5.7, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a 50,00 (cinquanta/00) Euro.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso, espresso in forma scritta, dell'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, rispetto a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli Ordinativi di Fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.

2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 22;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 25;
 - e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 18.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 25;
 - d) nel caso in cui 3 (tre) Amministrazione abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente commi 1 e 2;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposta ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs 163/2006 nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell'eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara, e in tutta la documentazione di gara.
7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Il fornitore ha dichiarato in offerta di non avvalersi di subappaltatori.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Adriano Petrini il Responsabile della Fornitura/Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 06/831.31.336, numero di fax 06/65.00.28.52, indirizzo e-mail ufficiogare@leasys.com.

Articolo 27

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture dei beni ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28

Fuori produzione

Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa "fuori produzione" degli stessi da parte della casa produttrice, il Fornitore deve segnalare all'Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell'Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di Gara.

In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l'Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all'Agenzia. Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione,

l'Agenzia ha facoltà di recesso.

Articolo 29

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e l'amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'art. "Risoluzione".

Articolo 30

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt.31 e ss. del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art.7 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.29 d.lgs.n.196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs.n.196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione, dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del

presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 28/05/2007

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Dr. Adriano Petrini, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi accessori), Articolo 13 (Servizi aggiuntivi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Responsabile della Fornitura), Articolo 27 (Evoluzione tecnologica), Articolo 28 (Fuori produzione), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, 28/05/2007

IL FORNITORE

Rep.n. 134

Certifico io sottoscritta Ortensina Guidi, nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di Novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Adriano Petrini, nato a Roma, il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 1957 e residente a Roma in via Casal Selce, numero civico 383, (codice fiscale PTRDRN57P29H501Q);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, lì 28/05/2007-----

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la stipula di una Convenzione, distinta in 3 (tre) Lotti, valevole per le Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna, ex art 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, per l'affidamento:

- Lotto 1: servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali;
- Lotto 2: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali;
- Lotto 3: fornitura di pulmini e autocarri, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche minime cui gli autoveicoli in noleggio e in acquisto devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori e aggiuntivi e dei dispositivi opzionali.

I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Amministrazioni non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

I servizi aggiuntivi e i dispositivi opzionali devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione mediante indicazione nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo. Per la determinazione di tali corrispettivi si rimanda al prosieguo di tale Capitolato Tecnico e al Disciplinare di gara.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare ogni veicolo deve essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con Dlgs. n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/09/1992 e modificato e integrato con Legge 1 agosto 2003 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. LOTTO 1 NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

Il Lotto 1 definisce l'affidamento del servizio di noleggio di autoveicoli a lungo termine senza conducente e i relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- consegna dei veicoli presso un punto di consegna all'uopo deputato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- soccorso stradale;
- servizio di preassegnazione;
- dotazione pneumatici;
- veicolo sostitutivo;
- gestione pratiche amministrative, revisioni e bollini blu;

- garanzie e copertura assicurativa;
- gestione sinistri;
- call center.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE MINIME

Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui i modelli di autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nell'Allegato 4-a Caratteristiche Tecniche.

I veicoli oggetto delle servizio dovranno essere di prima immatricolazione, nuovi di "fabbrica" e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.

Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura della Fornitore, così come l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà compresa nel canone mensile base.

Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna dei veicoli a domicilio, disciplinata al paragrafo 3.6.1.

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora, nell'arco di 12 mesi consecutivi, lo stesso abbia necessitato di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria, dovuti a malfunzionamento o usura. Non rientrano in tal fattispecie i guasti dovuti a imperizia o incuria del conducente. Sono altresì esclusi gli interventi conseguenti a sinistri.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO

Il corrispettivo del servizio di noleggio sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto indicato nell'Offerta Economica.

Le Amministrazioni, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potranno scegliere, per ciascun modello di autoveicolo previsto, tipologie di contratti di noleggio, distinte per diversa durata del rapporto contrattuale e percorrenza massima, come indicato nella tabella sottostante:

Durata contrattuale	Percorrenza chilometrica
Contratto 36 mesi (3 anni)	45.000 Km
	82.000 Km
	105.000 Km
Contratto 48 mesi (4 anni)	45.000 Km
	70.000 Km
	100.000 Km
Contratto 60 mesi (5 anni)	70.000 Km
	130.000 Km
Contratto 72 mesi (6 anni)	90.000 Km

I canoni di noleggio non potranno subire variazioni per la durata di 6 (sei) mesi dalla data di stipula della Convenzione, fatto salvo l'aumento della tassa di possesso o l'istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato.

CONGUAGLI CHILOMETRICI

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all'Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,20 * \text{Canone} * n) / \text{Km};$$

dove:

P = costo per Km in eccesso o in difetto;

0,20 = coefficiente di abbattimento;

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa);

n = durata del noleggio espressa in mesi;

Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio.

Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia del $\pm 10\%$.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.

GAMMA COLORI

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:

1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione **bianco**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.
2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore **grigio chiaro**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.

Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del canone di noleggio base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.

SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in noleggio e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso un punto di consegna deputato alla consegna dei veicoli, che, in ogni caso, dovrà essere presente almeno in ogni Provincia della Regione Emilia Romagna. Nel caso in cui il Fornitore disponga di più punti di consegna nell'ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell'Amministrazione contraente.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. Un termine di consegna inferiore a quanto richiesto verrà valutato come caratteristica migliorativa nel punteggio tecnico, così come previsto nel Disciplinare di Gara. I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni nel caso in cui il periodo intercorrente tra la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l'autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna.

Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.

L'Amministrazione contraente dovrà in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell'Amministrazione contraente. All'atto della consegna, il Fornitore dovrà garantire:

- che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
- che non vi siano danni visibili.

Inoltre sarà sua cura consegnare:

- la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppiatore di telecomando antifurto (se previsto);
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

L'incaricato dovrà sottoscrivere per conto dell'Amministrazione contraente il **verbale di consegna**, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale,
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto

nell'Ordinativo di Fornitura, l'incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo "idoneo" ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

MANUTENZIONE

La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria:

a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;

b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).

In particolare:

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l'applicazione delle penali. Resta inteso che le Amministrazioni concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni;
- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
 - la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.

Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il Fornitore e/o non sia possibile accedere ai Punti di Assistenza indicati dallo stesso, l'Amministrazione stessa potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:

- l'importo dell'intervento non sia superiore ad Euro 200,00 (IVA esclusa);
- la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
- l'Amministrazione ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione contraente potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell'Amministrazione. All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di Assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo dovrà essere compilato un "documento di uscita" dal quale, almeno, risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di Punti di Assistenza cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire, in ciascuna Provincia della Regione Emilia Romagna, almeno una **officina** in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto e almeno una **carrozzeria**. Tali Punti di Assistenza dovranno essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e dovranno assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.

Di tutti i Punti di Assistenza citati dovranno essere forniti in sede di offerta gli estremi identificativi completi. Qualora il Fornitore disponga di un numero di Punti di Assistenza superiore a quelli minimi richiesti, la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata come caratteristica migliorativa nel punteggio tecnico così come previsto dal Disciplinare di gara.

Qualora le Ditte Concorrenti non possiedano una rete di assistenza minima così composta, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di Offerta Tecnica secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti.

SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio dovrà provvedere all'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, a trainare il veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, per tutta la durata del periodo contrattuale.

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione contraente, al momento della consegna del veicolo.

Tale servizio potrà esser fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore: in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l'eventuale riaddebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

PREASSEGNAZIONE

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione dovrà riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione potrà richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta.

Il veicolo sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio.

Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall'Amministrazione contraente per i veicoli non consegnati.

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione.

I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l'Amministrazione e ciò risulti da atto scritto.

Il periodo in cui l'Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale.

Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione deve corrispondere per l'utilizzo del veicolo in preassegnazione decorrerà dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Fornitore nella misura indicata nell'Offerta Economica.

La restituzione del veicolo in preassegnazione dovrà essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

DOTAZIONE DI PNEUMATICI

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, etc).

Il numero di pneumatici che ciascuna Amministrazione potrà utilizzare nel corso del contratto di noleggio è distinto per durata dei canoni contrattuali e le rispettive percorrenze chilometriche:

- a. 3 anni/45.000 km 4 pneumatici;
- b. 3 anni/82.000 km 8 pneumatici;
- c. 3 anni/105.000 km 8 pneumatici;

- d. 4 anni/45.000 km 4 pneumatici;
- e. 4 anni/70.000 km 4 pneumatici;
- f. 4 anni/100.000 km 8 pneumatici;
- g. 5 anni/70.000 km 4 pneumatici;
- h. 5 anni/130.000 km 12 pneumatici;
- i. 6 anni/90.000 km 8 pneumatici.

Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, comunque, si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento di ogni 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.

La sostituzione dei pneumatici potrà tuttavia avvenire, con le modalità indicate per la manutenzione ordinaria, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. Qualora fosse necessario il cambio di un solo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, il Fornitore provvederà alla sostituzione di entrambi.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Amministrazione contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.

VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l'indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell'Amministrazione stessa.

Tale servizio dovrà essere garantito, per il lasso di tempo necessario all'ordine di un nuovo veicolo, anche nei casi di:

- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell'autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell'autoveicolo.

Il veicolo offerto in sostituzione, che deve corrispondere al medesimo modello in riparazione, potrà non presentare gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti e in ogni caso non potrà essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte delle Amministrazioni contraenti.

Il veicolo dovrà essere messo a disposizione entro 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino all'Amministrazione, comunicato dal Fornitore. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l'applicazione delle penali.

Il veicolo sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.

L'Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo:

- al ripristino della vettura riparata ovvero entro le 8 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza dell'avvenuta riparazione;

- entro 60 giorni dall'evento nel caso di danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- entro 60 giorni dall'evento nel caso di furto dell'autoveicolo noleggiato;
- entro 60 giorni dalla consegna dell'autoveicolo sostitutivo nell'ipotesi di autoveicolo riparato in modo non adeguato.

In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo sostitutivo verranno computati al calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l'officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità di applicare le penali.

GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E "BOLLINI BLU"

Il Fornitore dovrà farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.

Al Fornitore spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rilascio del c.d. "bollino blu", osservando scrupolosamente la normativa comunale ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi.

A tale scopo il Fornitore dovrà **monitorare** le scadenze e comunicare all'Amministrazione contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l'Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l'Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.

Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione contraente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, con compagnie di primaria importanza.

Tutti gli autoveicoli forniti in noleggio dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:

- R.C. auto con un massimale unico non inferiore a € 5.164.568,99 tale da includere la responsabilità civile verso terzi, compresi terzi trasportati.
- incendio e furto totale o parziale del veicolo, se comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di autoradio ovvero altre apparecchiature già installate dal Fornitore al momento della consegna. La garanzia dovrà essere prestata con una franchigia di:
 - per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
 - per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
- danni subiti dal veicolo in conseguenza di guasti accidentali con una franchigia di
 - per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
 - per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
- rottura vetri e cristalli, senza franchigia;
- eventi socio politici, eventi naturali, atti vandalici, senza franchigia;
- danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità giudiziarie, senza franchigia.

Come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3 del DPR 1990, n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi da lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 154.937,07 per il caso di morte e fino ad € 154.937,07 per il caso di invalidità permanente.

Il Fornitore dovrà provvedere a fornire la Carta Verde per ciascun veicolo: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche sul territorio dell'Unione Europea nonché della Svizzera e essere garantite per chiunque sia alla guida del veicolo. Ogni polizza dovrà contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa.

L'addebito delle franchigie, dove previsto avverrà secondo le seguenti modalità:

- Furto totale: in seguito alla conclusione dell'inchiesta.
- Furto parziale: successivamente alla riparazione / ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità.
 - Incendio: successivamente alla radiazione del veicolo in caso di distruzione totale o alla riparazione / ripristino dello stesso in caso di danno parziale.
 - Danni accidentali (Kasko): in seguito alla definizione del sinistro.

Gli addebiti delle franchigie verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- Targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione/ contraente.
- Targa del veicolo della controparte (se previsto).
- Conducente.
- Data e luogo del sinistro / evento.
- Tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Le condizioni e le franchigie di cui sopra devono essere applicate anche alle vetture sostitutive.

All'atto della consegna dei veicoli il Fornitore si impegna a consegnare la documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde); in corso di esecuzione del contratto, il Fornitore è altresì tenuto a consegnare all'Amministrazione contraente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, con responsabilità a proprio carico per le conseguenze economiche e giuridiche derivanti da eventuali ritardi.

GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell'Amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione contraente segnalare il sinistro accaduto.

MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà dotare ogni autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l'Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:

- dati identificativi dell'Amministrazione contraente;
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;

- modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, rabbocchi e riparazioni di emergenza;
- elenco dei Punti di Assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
- copie di modulo CID;
- recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Copia del verbale di consegna di cui all'articolo precedente dovrà essere custodito all'interno del suddetto manuale operativo.

RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA

Terminato il periodo di noleggio, ciascuna Amministrazione dovrà provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

All'Amministrazione contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.

Al momento della riconsegna, il Fornitore dovrà redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.

Eventuali esborsi per il ripristino dell'autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest'ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo

Saranno pure posti a carico dell'Amministrazione contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all'allestimento.

E' facoltà dell'Amministrazione contraente comunicare per iscritto e con 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga del termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi dalla data di scadenza contrattuale. Per il periodo di proroga del contratto l'Amministrazione corrisponderà il medesimo canone.

In nessun caso la mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, sarà considerata alla stregua di proroga di fatto.

OPZIONE DI RISCATTO

Al termine del contratto di noleggio, ciascuna Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato, e nel caso esercitare un'opzione di riscatto per l'acquisto del medesimo veicolo.

SERVIZI AGGIUNTIVI

I servizi di seguito descritti dovranno essere prestati solo su esplicita richiesta dell'Amministrazione che dovrà corrispondere il relativo prezzo aggiuntivo.

CONSEGNA DEL VEICOLO A DOMICILIO

Ciascuna Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore, nell'ordinativo di Fornitura, la consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per tale Servizio, che l'Amministrazione dovrà richiedere nell'Ordinativo di Fornitura, è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di €100,00 IVA esclusa.

COPERTURA ASSICURATIVA SENZA FRANCHIGIA

Ciascuna Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore l'opzione di una copertura assicurativa, con le medesime condizioni di cui al paragrafo 3.5.9, ma senza alcuna franchigia. Per tale servizio, che dovrà essere richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, è previsto il pagamento per l'intera durata del contratto dell'importo mensile definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costrittrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.

Il canone corrisposto in caso di richiesta dei dispositivi opzionali sarà incrementato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di seguito indicate e calcolate sul prezzo di listino dell'optional al netto dell'IVA:

- Contratto di 36 mesi: 2,8 %
- Contratto di 48 mesi: 2,4 %
- Contratto di 60 mesi: 2,1 %
- Contratto di 72 mesi: 1,7 %

4. LOTTO 2 E LOTTO 3 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

Il Lotto 2 prevede la fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali; il Lotto 3 prevede la fornitura di pulmini e autocarri, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.

Tutti i prodotti dei presenti Lotti si intendono nuovi di fabbrica e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica. E' posto a carico del Fornitore l'immatricolazione degli autoveicoli oggetto della fornitura ed inoltre la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel prezzo di acquisto:

- consegna a domicilio;
- garanzia;
- soccorso stradale nei casi espressamente indicati;
- call center.

CARATTERISTICHE MINIME

Le caratteristiche minime obbligatorie cui i modelli delle autovetture offerte devono rispondere sono indicate nell'Allegato 4-b (per il Lotto 2) e nell'Allegato 4-c (per il Lotto 3) Caratteristiche Tecniche.

Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

GAMMA COLORI

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:

1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione **bianco**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.
2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore **grigio chiaro**, se previsto dal catalogo tecnico della ditta produttrice.

Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.

SERVIZI ACCESSORI

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura delle autovetture in acquisto e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso i luoghi indicati dall'Amministrazione contraente entro e non oltre 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Un termine di consegna inferiore a quanto richiesto verrà valutata come caratteristica tecnica migliorativa nel punteggio tecnico, così come previsto nel Disciplinare di Gara.

I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive ovvero modifiche agli allestimenti.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l'ora presunta in cui l'autoveicolo sarà consegnato.

All'atto della consegna, il Fornitore dovrà garantire che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. Sarà inoltre sua cura consegnare:

- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

La consegna dovrà essere effettuata in favore di un incaricato dell'Amministrazione nominato, che dovrà sottoscrivere il **verbale di consegna**, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni.

Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro

il termine di 5 (cinque) giorni solari. Resta facoltà dell'Amministrazione applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Emilia Romagna di una rete di punti assistenza cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In particolare il Fornitore dovrà garantire, in ciascuna Provincia della Regione Emilia Romagna, almeno una **officina** in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto, e almeno una **carrozzeria**. Tali Punti di Assistenza dovranno essere convenzionate con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice dei autoveicoli e dovranno assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.

Di tutti i Punti di Assistenza citati dovranno essere forniti in sede di offerta gli estremi identificativi completi. Qualora il Fornitore disponga di un numero Punti di Assistenza superiore a quelli minimi richiesti, la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata nel punteggio tecnico così come previsto definito nel Disciplinare di gara.

Qualora i concorrenti non possiedano una rete di assistenza minima così composta, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituire detti Punti di Assistenza entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta in sede di offerta tecnica secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Tali Punti di Assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell'Amministrazione durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore.

I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.

Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti.

GARANZIA

Tutti gli autoveicoli acquistati dal Fornitore Aggiudicatario dovranno essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale garanzia dovrà coprire gli autoveicoli e i relativi accessori ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione del prodotto, in conformità alle nuove norme previste sulla garanzia europea (D.lgs. 24/2002 di recepimento della Dir. CE 99/44), senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

L'offerta di una garanzia con durata superiore ai minimi sopra indicati, verrà valutata nel punteggio tecnico così come previsto dal Disciplinare di Gara: tale estensione si intende efficace nei confronti di tutti i autoveicoli del Lotto di riferimento.

Per ogni intervento coperto da garanzia, il Fornitore Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità di erogazione e dei tempi massimi previsti per la manutenzione straordinaria.

SOCORSO STRADALE

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale, nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio dovrà provvedere all'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, a trainare il veicolo dal punto di fermo fino ad un punto di assistenza.

Tale servizio deve essere prestato gratuitamente:

- nei casi previsti e per tutta la durata della garanzia;
- nei casi previsti e per tutta la durata del servizio di assistenza aggiuntiva, se richiesto dall'Amministrazione Contraente.

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare gli stessi alla Amministrazione contraente, nel momento della consegna del veicolo.

Tale servizio potrà esser fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore: in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l'eventuale riaddebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.

COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI

Gli autoveicoli potranno essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su richiesta dell'Amministrazione contraente e senza alcun onere aggiuntivo sulla base delle combinazioni standard del Fornitore Aggiudicatario corrispondenti al modello di autoveicolo scelto in fase d'ordine.

Interni "di pregio" potranno essere concordati con il Fornitore Aggiudicatario, a titolo oneroso, se previsti tra gli optional standard Fornitore Aggiudicatario.

SERVIZI AGGIUNTIVI

I servizi di seguito descritti devono essere prestati dal Fornitore solo se espressamente richiesti dall'Amministrazione che dovrà corrispondere il relativo prezzo aggiuntivo.

ASSISTENZA AGGIUNTIVA

Il Fornitore dovrà offrire alle Amministrazioni contraenti la possibilità di estensione dei servizi di assistenza e manutenzione sull'interezza del mezzo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sugli allestimenti eventualmente richiesti. Tale servizio aggiuntivo dovrà essere corrisposto su richiesta dell'Amministrazione, da indicarsi nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica, per le seguenti combinazioni tempo/chilometraggio:

- a. 4 anni/100.000 km inclusa sostituzione dei pneumatici (max 2 treni gomme);
- b. 4 anni/100.000 km, esclusa sostituzione dei pneumatici;

Il servizio di Assistenza Aggiuntiva dovrà comprendere

1. gli interventi di manutenzione ordinaria;
2. gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti e/o normale usura del veicolo;
3. la fornitura e il montaggio di tutti i materiali di ricambio per gli interventi di cui ai punti precedenti;
4. la revisione periodica, in accordo con le disposizioni ministeriali;
5. il controllo periodico delle emissioni inquinanti (cd. bollino blu);
6. traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di assistenza nel caso in cui lo stesso risulti in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia;
7. eventuale servizio di sostituzione dei pneumatici e servizi connessi.

In particolare, la sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire, con le modalità indicate per la manutenzione ordinaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e comunque quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Qualora l'Amministrazione contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegnerà a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.

Durante il periodo coperto dal servizio di Assistenza Aggiuntiva, il Fornitore Aggiudicatario assicura, presso i Punti di Assistenza, l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, facendosi carico di tutti i costi connessi.

Rimangono, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione contraente:

- i seguenti interventi di manutenzione da effettuarsi al di fuori dei controlli periodici e programmati sui veicoli:
 - riparazione forature;
 - controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.) ed eventuale rabbocco;
 - controllo perdite fluidi;
 - controllo funzionamento segnalazioni, dispositivi ottici, spie e comandi posto di guida;
 - verifica pressione e stato di usura delle gomme;
 - additivi particolari (lavavetri, antigelo, etc.);
 - carburante;
- i seguenti oneri:
 - costi assicurativi;
 - tasse di possesso;
 - soccorso stradale nei casi non inclusi nell'assistenza in oggetto.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio in oggetto gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- negligenza o non corretto uso del veicolo secondo le prescrizioni del Fornitore;
- mancanza di manutenzione ed abituali controlli e comunque per mancato rispetto della tempistica prescritta per la manutenzione (salvo tolleranze comunemente ammesse);
- riparazioni e manutenzioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina e dai libretti d'uso dei veicoli;

- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni per il ripristino del veicolo in seguito a qualsiasi tipo di incidente (stradale e non).

Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere il servizio di assistenza aggiuntiva (per incidente o altri motivi insindacabili dell'Amministrazione ordinante) prima della scadenza concordata con il Fornitore, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito nella misura del valore del servizio quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruite. Tale valore potrà essere recuperato dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore Aggiudicatario.

MANUTENZIONE

La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria:

a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, pastiglie, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;

b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni ecc.). Tale servizio verrà attivato su chiamata dell'Amministrazione contraente e secondo le modalità di seguito indicate.

In particolare:

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) saranno eseguiti, presso i **Punti di Assistenza** di cui al paragrafo successivo, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo. Entro tale termine il Fornitore Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, etc...) e l'entità economica;
 - la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intendono a carico dell'Amministrazione.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti dovranno essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L'Amministrazione contraente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.

La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell'Amministrazione. All'atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di Assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo dovrà essere compilato un "documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

PERSONALIZZAZIONE DEI COLORI

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore Aggiudicatario in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura la personalizzazione della livrea degli autoveicoli con le colorazioni specifiche caratterizzanti i propri mezzi di trasporto.

Si precisa che la personalizzazione dei colori sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore Aggiudicatario.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costruttrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.

Il prezzo di acquisto degli autoveicoli in caso di richiesta di tali dispositivi sarà incrementato del prezzo di listino degli optional richiesti, tenuto conto della percentuale di sconto sugli stessi offerto dalla Ditta concorrente in sede di gara, come previsto dal Disciplinare di gara.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI VALIDI PER ENTRAMBI I LOTTI

I servizi aggiuntivi devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione Contraente mediante indicazione nell'Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo.

RITIRO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DELL'USATO

Il Fornitore dovrà offrire alle Amministrazioni Contraenti la possibilità di usufruire di un servizio di ritiro, rottamazione e radiazione al P.R.A. degli autoveicoli usati e di proprietà delle stesse Amministrazioni, prima della stipula della Convenzione. Tale servizio aggiuntivo dovrà essere corrisposto su richiesta dell'Amministrazione e dietro il pagamento del relativo corrispettivo, che sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore Aggiudicatario, e che non dovrà comunque essere superiore a €200 per ogni autoveicolo.

MODIFICHE NEGLI ALLESTIMENTI

L'Amministrazione contraente potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore, ovvero concordare con quest'ultimo, l'esecuzione di interventi, eventualmente svolti anche da altri soggetti, per la realizzazione di modifiche "speciali" all'allestimento del veicolo o inserimento di apparecchiature particolari di interesse della stessa Amministrazione contraente, fermo restando la validità della garanzia contrattuale, per vizi e difetti, offerta dal Fornitore. In particolare potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interne od esterne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive che identifichino l'Amministrazione;
- altre installazioni.

L'Amministrazione contraente non potrà, salvo accordo con il Fornitore:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica.
- sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo.
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Laddove sia lo stesso Fornitore a realizzare gli interventi per l'allestimento speciale, dovrà provvedere all'immatricolazione/omologazione dei veicoli secondo la vigente normativa.

L'Amministrazione si farà totale carico dei costi di allestimento del veicolo, nonché, in caso di noleggio, di ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie.

6. ULTERIORI PRESCRIZIONI

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Qualora, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio autoveicoli analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre all'Agenzia la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali degli autoveicoli offerte in sede di gara. In particolare si impegna a fornire all'Agenzia la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell'Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di gara. E' facoltà dell'Agenzia accettare tale sostituzione.

FUORI PRODUZIONE

Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa "fuori produzione" degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all'Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell'Offerta Tecnica

contenuta nel Disciplinare di Gara.

In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l'Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all'Agenzia. Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l'Agenzia ha facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.

CALL CENTER

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore Aggiudicatario per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore Aggiudicatario, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore Aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;

- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore Aggiudicatario;
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore Aggiudicatario via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore Aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.